



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

PROTOCOLLO DI INTESA

**PER LA RESTITUZIONE OVVERO LO SMALTIMENTO DEI FASCICOLI DI PARTE
RELATIVI A PROCEDIMENTI DEFINITI DA OLTRE TRE ANNI**

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Il Presidente Vicario del Tribunale Ordinario di Roma

Dott. Antonino La Malfa

E

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Avv. Antonino Galletti

PREMESSO

-che lo spazio disponibile nei locali destinati ad archivio del Settore Civile del Tribunale Ordinario di Roma è ormai prossimo all'esaurimento; e che, comunque, il locale archivio sito in Viale Giulio Cesare n. 54/b – nuovo edificio è divenuto addirittura inagibile, a causa dell'eccessivo peso dei fascicoli processuali ivi custoditi;

CONSIDERATO

-che, a norma dell'art. 2961 I co c.c., *“I cancellieri...sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o altrimenti terminate.”*;

-che l'art. 1 della circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, in data 29.3.2021, riguardo all'applicazione dell'art. 2961 I co cit., precisa che *“La disposizione attribuisce al dirigente dell'ufficio giudicante il potere-dovere di restituire ai difensori i fascicoli di parte dei procedimenti civili e di distruggere quelli che, dopo tre anni dalla pronuncia del provvedimento definitivo (anche non passato in giudicato), non sono stati prelevati dagli avvocati. E' evidente che l'Amministrazione non può continuare a sostenere spese per l'archiviazione di documenti che, per legge, non spetta all'ufficio custodire. E' quindi indispensabile che tutti gli uffici giudicanti civili, che*



non lo abbiano mai fatto o che non lo fanno da più di tre anni, procedano il più sollecitamente possibile ad attuare l'art. 2961 c.c.”;

CONDIVIDONO

l'esigenza di procedere, con massima sollecitudine, a liberare i detti locali archivio dai fascicoli di parte, contenuti nei fascicoli processuali cartacei relativi ai giudizi definiti, anche non irrevocabilmente, da più di tre anni, per i quali, a norma dell'art. 2961 I co c.c., l'obbligo di custodia è cessato;

E CONVENGONO QUANTO SEGUE


- 1)- con apposito decreto del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, i difensori saranno invitati a richiedere, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del decreto stesso, la restituzione dei fascicoli di parte cartacei relativi ai procedimenti definiti, anche non irrevocabilmente, da oltre tre anni;
- 2)- al fine di assicurare la fluidità e la tempestività della necessaria attività amministrativa, si procederà all'interpello dei difensori, con separati progressivi decreti per distinti trienni di definizione, a partire dal triennio 2011-2013;
- 3)- l'Ordine degli Avvocati di Roma si farà carico di dare ampia pubblicità al descritto decreto del Presidente del Tribunale, mediante i)- pubblicazione sul proprio sito internet e comunicazione a mezzo PEC indirizzata a tutti gli iscritti, nonché ii)- comunicazione a tutti gli altri omologhi Ordini costituiti sul territorio nazionale;
- 4)- la restituzione dei fascicoli di parte dovrà essere dai difensori richiesta con istanza da inoltrarsi, all'indirizzo di posta elettronica del Tribunale, all'uopo dedicato, che sarà indicato nell'emanando decreto del Presidente del Tribunale;
- 5)- le istanze di restituzione dei fascicoli dovranno necessariamente contenere l'indicazione del numero di ruolo del procedimento, nell'ambito del quale gli atti richiesti furono depositati, e l'anno di definizione;
- 6)- la Cancelleria del Tribunale procederà alla restituzione dei fascicoli stessi presso gli uffici del Tribunale, su appuntamento, che verrà comunicato agli interessati via *e-mail*, allo stesso indirizzo di provenienza delle rispettive istanze;

7)- i fascicoli di parte che non dovessero essere richiesti nel termine assegnato col decreto del Presidente del Tribunale, di cui al precedente punto 1, saranno inviati al macero.

Roma, 20 maggio 2021

Il Presidente-Vicario del Tribunale di Roma,

Dott. Antonino La Malfa,



E

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Antonino Galletti





IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Il Presidente

PREMESSO

-che lo spazio disponibile nei locali destinati ad archivio del Settore Civile del Tribunale Ordinario di Roma è ormai prossimo all'esaurimento; e che, comunque, il locale archivio sito in Viale Giulio Cesare n. 54/b – nuovo edificio è divenuto addirittura inagibile, a causa dell'eccessivo peso dei fascicoli processuali ivi custoditi;

CONSIDERATO

-che, a norma dell'art. 2961 I co c.c., *“I cancellieri...sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o altrimenti terminate.”*;

-che l'art. 1 della circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, in data 29.3.2021, riguardo all'applicazione dell'art. 2961 I co cit., precisa che *“La disposizione attribuisce al dirigente dell'ufficio giudicante il potere-dovere di restituire ai difensori i fascicoli di parte dei procedimenti civili e di distruggere quelli che, dopo tre anni dalla pronuncia del provvedimento definitivo (anche non passato in giudicato), non sono stati prelevati dagli avvocati. E' evidente che l'Amministrazione non può continuare a sostenere spese per l'archiviazione di documenti che, per legge, non spetta all'ufficio custodire. E' quindi indispensabile che tutti gli uffici giudicanti civili, che non lo abbiano mai fatto o che non lo fanno da più di tre anni, procedano il più sollecitamente possibile ad attuare l'art. 2961 c.c.”*;

RITENUTO

pertanto necessario procedere, con massima sollecitudine, alla liberazione dei detti locali archivio dai fascicoli di parte contenuti nei fascicoli processuali cartacei relativi

ai giudizi definiti, anche non irrevocabilmente, da più di tre anni, per i quali, a norma dell'art. 2961 I co c.c., l'obbligo di custodia è cessato

VISTA

la convenzione in materia stipulata con l'Ordine degli Avvocati di Roma, in data 20 maggio 2021;

P.Q.M.

INVITA

i difensori interessati a richiedere, entro il termine del 15 settembre 2021 la restituzione dei fascicoli cartacei di parte, relativi ai procedimenti definiti, anche non irrevocabilmente, nel triennio 2011-2013, con istanza contenente l'indicazione del numero di ruolo del procedimento, nell'ambito del quale gli atti richiesti furono depositati, e l'anno di definizione, da inoltrarsi al seguente indirizzo di posta elettronica del Tribunale Ordinario di Roma, all'uopo dedicato:

archiviocivile.fascicolidiparte.tribunale.roma@giustizia.it ;

COMUNICA

che la Cancelleria del Tribunale procederà alla restituzione dei fascicoli stessi presso gli uffici del Tribunale, su appuntamento, che verrà comunicato agli interessati via *e-mail*, allo stesso indirizzo di provenienza delle rispettive istanze;

AVVERTE

che i fascicoli di parte, di cui al presente invito, che non risultino richiesti nel termine assegnato, saranno inviati al macero;

DISPONE

la trasmissione del presente decreto all'Ordine degli Avvocati di Roma, per le attività di pubblicità concordate colla convenzione del 20 maggio 2021.

Roma, li 15 giugno 2021

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma

dott. Roberto Reali

